



LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

via Pomposa, 43/A int. B
47924 Rimini (RN)
tel. 0541/1835500 - 4830898
fax 0541/480642
e-mail info@lostudiocommerciale.it
sito web: www.lostudiocommerciale.it

SERVIZIO CIRCOLARI

05/11/2019

REGISTRATORI DI CASSA E SCONTRINI TELEMATICI

Dal **1° gennaio 2020** tutti i soggetti dell'art. 22 del D.P.R. 633/72 dovranno emettere, in luogo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, il "[documento commerciale](#)".

Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. nr. 127/2015, infatti, l'obbligo di **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi sarà esteso a tutti i contribuenti, anche a coloro che adottano il regime forfettario** (che purtroppo, al momento, non rientrano tra i soggetti esonerati).

I cosiddetti corrispettivi telematici vanno a **sostituire sia lo scontrino fiscale sia la ricevuta fiscale** che, a partire dall'obbligo di e-scontrino, non saranno più utilizzabili. Le classiche ricevute e i classici scontrini cartacei, d'ora in avanti, saranno digitalizzati.

Al cliente finale sarà consegnato "il documento commerciale" valido anche come certificazione di acquisto per la garanzia o per scopi di detraibilità fiscale, che sarà memorizzato su un database elettronico in un formato inalterabile tramite un'apposita apparecchiatura.

Tale **documento** può essere:

- **di vendita** o per **prestazioni di servizi**: si tratta, di un documento molto simile all'attuale **scontrino fiscale** e, come quest'ultimo, varrà a titolo di garanzia ma non avrà valore ai fini fiscali (per esempio per far valere detrazioni). Si noti che laddove la **cessione di beni** o la **prestazione di servizi** non sconti l'Iva, sono previste codifiche specifiche, che hanno una precisa equivalenza con quelle già conosciute con lo spesometro ed ora con la fattura elettronica;

- **di reso:** si tratta del documento che viene emesso al fine di certificare il “**corrispettivo negativo**” che deriva dal reso. Così come in caso di emissione di nota di credito in formato elettronico, gli importi vanno espressi con segno positivo, perché è la natura stessa del documento di reso che lo “rende negativo” ai fini contabili e della liquidazione dell’imposta dovuta. Così come per il documento di vendita, anche per il documento di reso prevede che venga rispettato un preciso layout definito dall’Agenzia delle Entrate. Il documento commerciale di reso deve riportare gli estremi del documento di riferimento, ovvero numero e data del documento commerciale con il quale è stata certificata la cessione dei beni ora oggetto di reso;
- **di annullo:** il documento di annullo si utilizza per **annullare** un precedente documento commerciale emesso per cessione di beni o prestazioni di servizi resi che deve essere annullato, ad esempio per errore del corrispettivo dovuto. Come nel caso del reso, il documento commerciale di annullo deve recare il riferimento al documento commerciale originario che va a stornare.

L’**emissione** del documento commerciale, può essere emesso da un Registratore Telematico (ovvero un’apparecchiatura che consiste in un registratore di cassa evoluto, avente una memoria imm modificabile al proprio interno nella quale vengono memorizzati i corrispettivi, e che consente di effettuare il successivo step di trasmissione telematica dei corrispettivi entro i 12 giorni successivi all’emissione).

In **alternativa** all’utilizzo di un Registratore Telematico, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una **funzione on-line dedicata** e gratuita, all’interno della piattaforma Fatture e Corrispettivi che consente di:

- emettere il documento (di vendita, di reso, di annullo)
- memorizzare contestualmente alla compilazione del documento commerciale il corrispettivo introitato, assolvendo così anche all’obbligo di trasmissione telematica.

L’utilizzo della procedura on line consente di evitare l’acquisto del Registratore Telematico. Il documento commerciale, infatti, viene imputato direttamente sulla piattaforma Fatture e Corrispettivi, rendendo possibile la produzione del documento stesso ed espletando, per ogni singolo documento commerciale, l’immediata memorizzazione del dato nei server dell’Agenzia, assolvendo così anche agli obblighi di trasmissione telematica.

il contribuente che voglia utilizzare l’applicazione dell’Agenzia delle Entrate dovrà:

- essere dotato di computer o altro dispositivo avente accesso ad internet
- dotarsi di credenziali proprie di accesso a Fatture e Corrispettivi (Fisconline o SPID)

- essere dotato di stampante per la produzione della copia del documento commerciale da consegnare all'acquirente (anche se è stato chiarito che può essere anche inviato via mail o condiviso su whatsapp).

Credito d'imposta per l'acquisto di misuratori fiscali

Relativamente a ciascun misuratore fiscale evoluto il contributo offerto dallo Stato è pari al 50 per cento della spesa che è stata sostenuta nel 2019 o nel 2020, fino a un massimo:

- di 250 euro in caso di acquisto;
- di 50 euro in caso di adattamento.

Il credito può essere utilizzato:

- unicamente in compensazione (ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997) tramite modello F24 presentato tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (non remote banking);
- a partire dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli strumenti e sempreché la fattura sia stata pagata con mezzi tracciabili (i due presupposti, registrazione e pagamento, devono sussistere entrambi).

IMPORTANTE: ai fini della fruizione del credito la fattura deve essere pagato con modalità tracciabile (assegno, bonifico, carte di credito)

NB: Lo Stato ha previsto per tali crediti di imposta dei limiti di spesa, al raggiungimento dei quali è probabile che la concessione possa essere interrotta.

Dato che il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate subordina espressamente l'utilizzo del credito d'imposta alla registrazione ed al pagamento della fattura, non è ancora chiaro se i contribuenti forfetari, esentati dalla registrazione delle fatture, sono legittimati ad utilizzare in compensazione il credito in questione.

La lotteria degli scontrini

Prevista dalla legge di Bilancio 2017 (governo Gentiloni), la lotteria degli scontrini è stata più volte rinviata perché presuppone l'[obbligo degli scontrini elettronici](#), che scatterà appunto dal prossimo gennaio.

Su ogni acquisto effettuato dai consumatori finali verranno emessi dei biglietti virtuali per partecipare alle estrazioni dei premi. La lotteria degli scontrini dovrebbe incentivare i [pagamenti con moneta elettronica](#) perché chi pagherà con carta di credito e bancomat avrà una probabilità doppia di vincere. A parità di importo, il sistema gli assegnerà un numero doppio di biglietti virtuali rispetto al pagamento in contanti.

Inoltre, a chi paga con moneta elettronica, il sistema attribuirà automaticamente

i biglietti mentre chi usa il contante dovrà invece fornire al commerciante il proprio codice fiscale.

I premi saranno sia su base mensile che su base annuale. Si tratterà di vincite mese per mese e con una maxi estrazione finale (in cui vengono inclusi tutti i partecipanti durante tutto l'arco dell'anno) e un super premio simile a quello della lotteria che prevede un assegno da un milione di euro. Ogni mese i premi saranno tre: il primo da 50mila euro, il secondo da 30mila e il terzo da 10mila.

A breve sarà disponibile un sito dedicato in cui i cittadini potranno controllare i biglietti loro assegnati e le estrazioni della lotteria.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali approfondimenti in merito.

Cordiali saluti

LOSTUDIOCOMMERCIALE S.R.L. STP

